



FidiToscana

NORME PER LA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI
(D.Lgs. 385 DEL 1/9/1993 - Delibera CICR del 4/3/2003)

FOGLIO INFORMATIVO 4
(Ultimo aggiornamento 12/05/2011)

FONDO REGIONALE DI CONTROGARANZIA PER LE PMI TOSCANE
(Decreto Regione Toscana 6448 del 11/12/2009)

INFORMAZIONI SU FIDI TOSCANA S.p.A.

Nome FIDI TOSCANA S.p.A.
Indirizzo Viale Mazzini n° 46 - 50132 - Firenze (FI)
Recapiti Tel.: 055/23.84.1 - Fax.: 055/21.28.05
Mail: info@fiditoscana.it sito internet: www.fiditoscana.it
Altri dati Codice fiscale e partita IVA 01062640485
Numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Firenze n. 23695
Repertorio Economico Amministrativo 253507
Iscritta nell'elenco degli Intermediari finanziari al n. 2719
Codice ABI 13932

**OFFERTA FUORI SEDE:
RIFERIMENTI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE**

NOME E COGNOME
INDIRIZZO
TELEFONO
MAIL
N° ISCRIZIONE UIC

CHE COS'E' LA GARANZIA RILASCIATA DA FIDI TOSCANA S.p.A.

Fidi Toscana, in qualità di gestore del Fondo regionale di controgaranzia per le PMI operanti in Toscana (normativa di riferimento: decreto Regione Toscana 6448 del 11/12/2009 disponibile sul sito www.fiditoscana.it), rilascia una garanzia esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile, a favore dei soggetti garanti con sede legale nella regione Toscana: a) i consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) di cui all'art 13 del D.L. 269/03 convertito, con modificazioni, nella L. 326/03; b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 385/93 che svolgono in via prevalente attività di garanzia dei fidi concessi a PMI.
La fidejussione (ex art. 1936 c.c.) è l'obbligazione che un soggetto assume verso un terzo creditore per garantire l'adempimento di una obbligazione assunta da un terzo soggetto (debitore principale). La fidejussione si definisce come una obbligazione accessoria. Ciò vuol dire che essa presuppone una obbligazione principale alla quale collegarsi per garantire un adempimento. Se non sorge o si estingue l'obbligazione principale, perde efficacia anche l'obbligazione accessoria. La fidejussione viene rilasciata per iscritto.
In caso di mancato rimborso da parte del debitore principale, il soggetto finanziatore provvede ad inviare allo stesso debitore intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo e interessi di mora e, qualora non sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della PMI, può richiedere l'attivazione della garanzia.
I soggetti garanti o garanti di primo livello, in caso di richiesta di escussione, sono tenuti ad adempiere al pagamento della somma dovuta al soggetto finanziatore entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della richiesta stessa e, successivamente, devono far pervenire a Fidi Toscana S.p.A. la richiesta di attivazione del Fondo entro tre mesi dall'effettuazione del versamento.
Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai soggetti finanziatori degli importi dovuti, il Fondo acquisisce il diritto di rivalersi sulla PMI per le somme pagate.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

"CONTROGARANZIA PER LE PMI TOSCANE"

Beneficiano di tale misura le piccole e medie imprese operanti nei settori indicati nell'allegato delle attività economiche Ateco 2007 (disponibile sul sito www.fiditoscana.it).

MISURA: Controgaranzia concedibile in misura del 90% del rischio assunto dai confidi e dagli altri intermediari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107 del d.lgs. 385/1993 a condizione che i garanti di primo livello abbiano garantito i soggetti finanziatori in misura non superiore del 60% dell'esposizione (80% per le imprese femminili e le imprese che hanno sottoscritto patti territoriali).

Importo massimo operazione: € 750.000,00 per impresa al netto del capitale già rimborsato.

DURATA: non inferiore a 18 mesi.

CONDIZIONI DEL SERVIZIO

COSTO DELLA CONTRO-GARANZIA DEL FONDO: la controgaranzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito.

GARANZIE: I finanziamenti o altre operazioni di durata inferiore ai sette anni contro garantiti dal Fondo non possono essere assistiti da garanzie reali, bancarie o assicurative.

RECESSO E RECLAMI

Il cliente può presentare un reclamo a Fidi Toscana S.p.A., anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica [Fidi Toscana S.p.A. - Ufficio Reclami - Viale Mazzini n° 46 - 50132 - Firenze (FI) o reclami@fiditoscana.it]. Fidi Toscana S.p.A. risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Fidi Toscana S.p.A.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con Fidi Toscana S.p.A., il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con Fidi Toscana S.p.A., grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06/674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

LEGENDA

"Debitore Principale", indica la PMI per la quale si garantisce l'adempimento in favore del Soggetto finanziatore;

"PMI" indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18.4.2005, relativo alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;

"Istruttoria", indica le pratiche e formalità necessarie alla delibera della garanzia;

"Regresso", è la facoltà riconosciuta al fidejussore di agire nei confronti del debitore principale dei co-fidejussori una volta che abbia adempiuto all'obbligazione per ottenere la restituzione di quanto pagato in forza della garanzia.

Soggetti Garanti o Garanti di primo Livello: i consorzi di garanzia collettiva fidi- Confidi- (DL 269/2003 art. 13) e gli intermediari finanziari iscritti all'art. 107 TUB che svolgono prevalentemente attività di garanzia dei fidi concessi a PMI a favore dei quali Fidi Toscana rilascia la controgaranzia.

"Soggetti finanziatori" indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

"Spread", indica la maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione;